

31 agosto 2016 14:51

ITALIA: Diritto oblio. Garante privacy: no, se permane interesse pubblico

Non viola la privacy il quotidiano che riattualizza un fatto di cronaca giudiziaria risalente nel tempo per dare notizia del rinvio a giudizio delle persone all'epoca indagate. In questo caso il diritto di cronaca prevale sul diritto all'oblio. Il principio è stato affermato dal Garante privacy nel dichiarare infondato il ricorso di un imprenditore che chiedeva la deindicizzazione di un articolo pubblicato nell'edizione on line di una testata e rinvenibile attraverso i motori di ricerca esterni al sito.

A parere del ricorrente, la reperibilità in rete dell'articolo avrebbe arrecato un danno alla sua reputazione personale e professionale riportando all'attenzione dell'opinione pubblica una vicenda giudiziaria, a suo dire non più attuale e priva di interesse pubblico, che lo aveva visto coinvolto tra il 2005 e il 2009. Di diverso avviso, invece, il quotidiano, secondo il quale l'articolo non riattualizzava un evento superato, ma dava conto degli sviluppi di quella stessa vicenda, in particolare della richiesta di rinvio a giudizio di un certo numero di persone, tra cui il ricorrente. Questa tesi è stata condivisa dall'Autorità che non ha ritenuto illecito l'operato del quotidiano ed ha quindi dichiarato infondato il ricorso. Secondo il Garante, infatti, il trattamento dei dati dell'imprenditore è "riferito a fatti rispetto ai quali può ritenersi ancora sussistente l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in quanto, pur traendo origine ad una vicenda risalente nel tempo, i successivi sviluppi processuali, oggetto della recente pubblicazione, ne hanno rinnovato l'attualità". Qualora la vicenda si dovesse concludere in modo favorevole per il ricorrente, quest'ultimo potrà, se lo ritiene, chiedere all'editore di aggiornare o integrare i dati contenuti nell'articolo, presentando una idonea documentazione.